# $STUDIO \;\; BELCASTRO$

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151 e-mail <u>claudio.belcastro@studiobelcastro.it</u> web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni
Dott. Antonio Albanese
Dott. Emanuela Candido
Rag. Maria Teresa Cimarosa
Dott. Saverio Leotta
Dott. Cristina Pelle
Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21/2020 DEL 20/06/2020

# **Indice Argomenti:**

- 1. Contributo a fondo perduto governativo per Covid-19
- 2. Riduzione limite uso del contante dal 1° luglio

1) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO GOVERNATIVO PER COVID-19

#### 1.1) Premessa

Facendo seguito a quanto anticipato al punto 6 della nostra precedente circolare n. 19 del 23/05 u.s., si ricorda che il c.d. "Decreto Rilancio", al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto <u>il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti con partita Iva proporzionato alle perdite di fattura-to/corrispettivi subite nel mese di aprile.</u>

Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un'apposita istanza, secondo le modalità e i termini definiti con uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emanato appunto qualche giorno fa.

# 1.2) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo <u>i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA</u> (salvo le specifiche esclusioni previste).

Si tratta, ad esempio, dei seguenti soggetti:

- imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- soggetti che producono reddito agrario (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d'impresa);
- società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare dell'agevolazione anche:

- i soggetti in regime forfetario;
- le imprese esercenti attività agricola o commerciale anche se svolte in forma di impresa cooperativa;
- le società tra professionisti, poiché il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d'impresa;
- le società che abbiano soci lavoratori dipendenti.

#### Esclusioni

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti che siano qualificabili come imprese "in difficoltà" economica alla data del 31/12/2019,
- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30.4.2020;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate (si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata);
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione;
- ai contribuenti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo;

- ai professionisti iscritti agli Ordini;
- ai lavoratori dipendenti (anche se possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti).

#### 1.3) Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:.

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

# 1.3.1) Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro

La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Per ragioni di semplificazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che occorra fare riferimento ai dati del modello REDDITI 2020.

Le istruzioni per la compilazione dell'istanza di riconoscimento del contributo hanno affermato che:

- per i titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare il volume d'affari;
- per i distributori di carburanti, rivenditori di giornali e di tabacchi, l'ammontare dei ricavi deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
- per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro.

Di seguito si riproduce la tabella che evidenzia, con riguardo a ciascuna tipologia di contribuente, i righi della corrispondente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta precedente a quello in corso al 20 maggio 2020, ove risultano indicati i ricavi o compensi rilevanti ai fini della verifica del rispetto del requisito.

MODELLO REDDITI	RICAVI/COMPENSI	REGIME	RIGO
Persone fisiche	Ricavi	Ordinario	RS116
	Compensi	Semplificato	RG2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Forfetario L. 190/2014	RE2, col. 2
	Ricavi/ Compensi	Vantaggio DL 98/2011	Da LM22 a LM 27
Società di persone	Ricavi	Ordinario	RS116
		Semplificato	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
Società di capitali	Ricavi		RS107, co. 2
Enti non commerciali	Ricavi	Ordinario	RS111
		Semplificato	RG2, co. 7
		Forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Pubblico	RC1
	Compensi		RE2

# 1.3.2) Calo del fatturato/corrispettivi

Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni:

- la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura;
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione con data aprile;
- i commercianti al minuto devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai

fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

#### Esclusioni

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
- i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dallo stato di emergenza da COVID-19.

#### 1.4) Misura del contributo

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019:

- 20%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

# Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019 (al 30.4.2019), il contributo è così determinato (circ. Agenzia delle Entrate 15/2020):

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta "negativa" (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati per il 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece "positiva" o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.5.2019 (al 30.4.2020) spetta il contributo minimo.

#### 1.5) Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio, che non rileva però, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap.

# 1.6) Procedura per accedere al contributo

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'istanza all'Agenzia delle Entrate:

- dal 15.6.2020 al 13.8.2020;
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi";
- nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Prima di procedere all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli a cui segue:

- una "prima ricevuta", che attesta soltanto la presa in carico dell'istanza (oppure il suo scarto) a seguito dei controlli formali dei dati;
- una "seconda ricevuta" (rilasciata entro 7 giorni lavorativi dalla data di rilascio della "prima ricevuta"), previa l'effettuazione di ulteriori controlli (es. verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente coincida con quello dell'intestatario o cointestatario dell'IBAN indicato nell'istanza), che attesta l'accoglimento dell'istanza cui segue poi l'accreditamento del contributo oppure lo scarto dell'istanza con indicazione dei motivi del rigetto.

#### 1.7) Erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto è erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all'IBAN indicato nell'istanza.

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19.

#### Rinuncia al contributo

Il contribuente può rinunciare al contributo richiesto, sia dopo aver ricevuto la ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza (e prima che abbia luogo la materiale erogazione del contributo), sia dopo che il contributo sia ormai stato accreditato sul conto corrente.

A tale fine, il beneficiario utilizza lo stesso modello di istanza che viene utilizzato per la richiesta del contributo, barrando la relativa casella con cui comunica la volontà di rinunciare al medesimo, quale che ne sia il motivo.

Le istruzioni alla compilazione del modello affermano che:

- la rinuncia riguarda sempre il totale del contributo,
- la rinuncia può essere trasmessa anche dopo che si è chiusa la finestra temporale per la presentazione delle richieste di contributo,
- se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (c.d. "seconda ricevuta"), rimane possibile inviare una nuova istanza entro il termine previsto.

# L'Agenzia Entrate chiarisce che:

- se la rinuncia avviene **prima che il contributo a fondo perduto sia stato** accreditato sul conto corrente, non si applicano sanzioni,
- se la rinuncia avviene **dopo che il contributo a fondo perduto è stato accreditato** sul conto corrente, è necessario, oltre che restituire il contributo medesimo, anche procedere alla regolarizzazione spontanea che presuppone il pagamento dei relativi interessi e delle sanzioni da ravvedimento operoso.

# 1.8) Controlli successivi

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua:

• il controllo dei dati dichiarati in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

- ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA;
- controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

# 1.9) Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate:

- recupera il contributo non spettante;
- irroga le sanzioni in misura che va dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito, con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

L'indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell'art. 316-*ter* c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

# 1.10) Recupero dell'agevolazione

L'atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

# 2) RIDUZIONE LIMITE USO DEL CONTANTE DAL 1° LUGLIO

La Legge di Bilancio 2020 contiene disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante.

In particolare, viene stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, attualmente pari a 3.000 euro, venga <u>ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021</u>, per poi ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2022.

L'articolo in esame definisce i limiti all'uso del contante specificando:

- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, **effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi**, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di cambiavalute.

Come chiarito dalle FAQ pubblicate sul sito del MEF, con le parole "soggetti diversi" il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

# Sistema sanzionatorio

Precedentemente, il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza delle predette soglie limite all'utilizzo del contante era quello di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

Invece, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

# Antiriciclaggio

Il divieto all'utilizzo del contante per operazioni che superano un dato importo viene considerato, nell'impianto normativo volto alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, una delle misure di contrasto ulteriori rispetto agli obblighi di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguiti da intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari e non, ai fini della segnalazione delle operazioni sospette.

La nuova soglia limite sull'utilizzo del contante riguarda, quindi, anche tutti i soggetti che risultano destinatari degli obblighi antiriciclaggio, professionisti compresi.

Tali soggetti sono tenuti ad inviare al MEF le infrazioni rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività.

L'unica differenza risiede nell'importo delle sanzioni.

Infatti, nonostante il minimo edittale sia stato diminuito per i soggetti che commettono l'infrazione, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette (<u>tra cui i professionisti</u>) si applica <u>una sanzione amministrativa pecunia-</u> <u>ria pari a 3.000 euro.</u>

Non è affatto un trattamento equo e, soprattutto, non si comprende per quale motivo il soggetto che commette l'infrazione debba essere "punito" con una sanzione inferiore rispetto al professionista che ha omesso di segnalare l'infrazione.

Si spera in un intervento mirato per modificare le disposizioni al fine di riservare un trattamento bilanciato per entrambi i soggetti sopra menzionati.

.

# PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento	
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)	
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori	
		Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento	
		Oneri detraibili solo con mezzi tracciati	
		Il versamento degli F24 con servizi telematici	
		Non prorogata la cedolare secca sui negozi	
		Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni	
03/2020	14.03.2020	Novità in tema di Coronavirus	
03/2020	11.03.2020	Registratori di cassa	
		Chiusura volontaria ed obbligatoria	
		Misure per artigiani	
		Riapertura termini Organi di controllo	
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019	
05/2020	19.03.2020	<u> •</u>	
03/2020	19.03.2020	Proroghe termini e versamenti per Coronavirus	
06/2020	22.02.2020	Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese	
06/2020	22.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus	
07/2020	23.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)	
08/2020	24.03.2020	Credito imposta affitti botteghe e negozi	
		Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro	
		Indennità 600 euro esercenti attività autonoma	
		Cassa integrazione ordinaria e in deroga	
		Sostegno settori spettacolo cinema e cultura	
09/2020	25.03.2020	Moratoria esposizioni bancarie	
		Fondo di garanzia per Pmi	
		Pagamento fornitori ed altri debiti ordinari	
10/2020	26.03.2020	Approvazione bilanci 2019 e Coronavirus	
11/2020	06.04.2020	Difficoltà proroga finanziamenti	
		In arrivo maxi-prestito ponte	
		Credito al consumo fuori dalla moratoria	
		Sospensione mutui prima casa	
12/2020	11.04.2020	Proroga sospensione termini	
		Liquidità alle aziende	
		Prime riaperture	
13/2020	15.04.2020	Finanziamenti fino a 25.000 euro	
		Prudenza nella richiesta di credito	
		Titoli di credito sospesi fino al 30 aprile	
14/2020	17.04.2020	Modalità richiesta finanziamenti fino a 25.000 euro	
		La rinegoziazione del debito con le banche	
		Anticipazione bancaria per Cassa Integrazione Guadagni	
		Agevolazioni Enasarco in favore degli agenti	
15/2020	25.04.2020	Riaperture e prevenzione luoghi di lavoro	
16/2020	27.04.2020	Prossime (molto parziali) riaperture	
17/2020	28.04.2020	Dvr (Documento valutazione rischi) e prossime riaperture	
17/2020	20.0 <del>1</del> .2020	DVI (Documento varutazione riseni) e prossime trapetture	

18/2020	12.05.2020	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2019	
		La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2020	
19/2020	23.05.2020	Decreto Rilancio	
20/2020	11.06.2020	Il Decreto Liquidità convertito in legge: conferme e novità	